# 3 SCHEMA

**ACCORDO QUADRO TRA**

# PALERMO E \_ \_ \_ \_ \_ \_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

**L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI**

L’Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata semplicemente “Università”), C.F. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, con sede legale in Palermo, via/P.zza n.

, nella persona del , Prof.ssa/re , nata/o a \_ il

, domiciliata/o per la carica presso la sede del ;

# E

(di seguito denominato semplicemente “Contraente” C.F./Partita IVA

con sede in , Via/Piazza n. , in persona del

, Dott./Prof/ / , nata/o a , il , domiciliata/o per la carica presso la sede del

anche denominati le **Parti**;

# PREMESSO

* che il Contraente “------------", ente senza fini di lucro/altro: ha per scopo ;
* che il Contraente intende ;
* che, per quanto sopra, il Contraente potrà, tra le altre attività:

1. *promuovere attività di studio e ricerca scientifica, indagini e sondaggi*;

2. ;

1. *istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;*
2. *fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate e realizzare tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento delle finalità di esso Contraente;*
3. *promuovere, progettare e gestire eventi e percorsi formativi per* ;

6. ;

7. ;

* che **l'Università degli Studi di Palermo** è un Ateneo del sistema universitario italiano con sede a Palermo e poli universitari ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
* che l’Università ha tra i propri fini primari l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali nonché la promozione e l’organizzazione della ricerca;
* che l’Università, in virtù delle proprie funzioni di indirizzo, è impegnata, in conformità con la propria missione, nella promozione e nell’adozione di modelli migliorativi per il sistema universitario, della conoscenza e delle professioni;
* che l’Università opera come agente di sviluppo del territorio e della società e intende promuovere politiche integrate università-territorio, mirate al governo di questioni di comune interesse, nonché all’integrazione dell’Università con gli altri protagonisti dell’economia territoriale;
* che l’Università persegue la Terza Missione per il conseguimento delle finalità di sviluppo sociale ed economico del territorio e di valorizzazione delle risorse umane e tecnologiche attraverso rapporti con enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni, e comunque nel rispetto della propria autonomia, delle proprie finalità pubbliche di didattica e ricerca;
* che le Parti hanno comune interesse ad approfondire lo sviluppo delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, educazione e *network*, con la sottoscrizione del presente accordo (l’“**Accordo**”), promuovendo in particolare le attività di collaborazione, avvertendo la necessità di garantire le sinergie e la diffusione delle migliori esperienze;
* che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

- (*altro)………………………………*

# CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art.1**

# Oggetto della Convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante e del presente atto**.**

Le **Parti** concordano sulla opportunità di stipulare un accordo quadro al fine di instaurare un rapporto di collaborazione culturale e ricerca scientifica in campo economico e sociale con particolare attenzione alle tematiche relative .

Le specifiche tematiche, che verranno concordate di volta in volta con appositi accordi attuativi ove deve essere espressamente richiamato il presente accordo**,** hanno le seguenti finalità:

1. *promuovere lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di formazione e divulgazione scientifica su tematiche di comune interesse, favorendo gli scambi culturali e coordinando le risorse espresse ed esprimibili da entrambe le* ***Parti****;*
2. *sviluppare strumenti di collegamento tra le* ***Parti*** *per un uso sinergico delle competenze e della strumentazione e delle apparecchiature posseduta dalle parti ai fini dell’avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche di comune interesse;*
3. *realizzare un coordinamento per lo sviluppo di progetti di ricerca che richiedono il superamento dei limiti imposti dalle dimensioni delle singole unità di personale delle* ***Parti****;*
4. *promuovere e coordinare attività di ricerca e altre attività scientifiche e applicative nel campo delle tematiche di comune interesse con Università, altri Enti di ricerca, favorendo il collegamento con Laboratori nazionali ed internazionali;*
5. *favorire il collegamento della ricerca sulle tematiche di comune interesse con i processi di formazione universitaria e post-universitaria, promuovendo, nei settori scientifici di specifico interesse, un rapporto diretto e coordinato con il territorio e rendendo così disponibili competenze utili ai processi di alta formazione specialistica.*

# Articolo 2 Impegni delle Parti

Le Parti, nel rispetto della normativa applicabile a ciascuna delle medesime, daranno attuazione alla propria collaborazione attraverso la stipula di specifici Accordi Esecutivi come definiti al successivo art. 3.

Il Contraente, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, si impegna:

1. ad erogare contributi da destinare a n. borse di studio annuali/altro, in costanza del presente accordo, finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca della durata, ciascuna, di 12/18 mesi secondo il Regolamento dell’Università per l’assegnazione di borse di studio *post lauream* emanato con Decreto Rettorale n. 800/2021. A fronte di tali finanziamenti, ai sensi dell’art. 7 – comma 2 – la commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati alle borse di studio potrà essere integrata con un rappresentante del Contraente;
2. a promuovere, tra , la per la disponibilità per tirocini e l’organizzazione di *Career Days*;
3. a collaborare nei dottorati di ricerca, nella progettazione di specifiche linee di ricerca e nell’accoglienza del tirocinio;
4. a promuovere testimonianze e forme adeguate di comunicazione e disseminazione delle attività svolte da , soprattutto rivolte agli studenti per incrementare i loro contatti con il mondo del lavoro e delle professioni;
5. offrire la propria disponibilità, attraverso la propria struttura e le proprie reti relazionali, a definire modalità di formazione esperienziale e sperimentale, con interventi di esperti in aula anche secondo logiche di lezione interattiva e laboratori, ovvero ad ospitare momenti di formazione presso ;

L’Università, nei limiti delle vigenti norme, potrà:

1. porre in essere rapporti di partenariato, con il Contraente, per progetti di ricerca-azione nell’ambito delle politiche regionali di sviluppo economico, sociale e imprenditoriale;
2. rendere disponibile il proprio patrimonio di ricerca di base e applicata nei campi di comune interesse per potenziare la capacità di analisi, interpretazione, valutazione e decisione del sistema economico, del credito, della finanza agevolata e delle competenze;
3. attuare il più efficace matching tra i fabbisogni di figure professionali nei settori ;
4. Collaborare alla conduzione e all’elaborazione dei progetti di ricerca, didattici e di divulgazione di comune interesse;

# Articolo 3 Contratti esecutivi

Per l'attuazione di tali rapporti oggetto del presente accordo, le parti definiscono gli obiettivi di interesse comune tramite specifici contratti, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dei competenti organi, sulla scorta del presente protocollo d'intesa.

A tal fine, ogni singolo contratto attuativo dovrà definire, pena la sua nullità:

* l'obiettivo specifico della collaborazione;
* le forme di collaborazione per la sua realizzazione;
* le modalità e i tempi per la sua realizzazione;
* le modalità di corresponsione di eventuali fondi necessari per la sua realizzazione;
* l’individuazione del Datore di Lavoro, così come definito nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cui far ricadere gli obblighi di legge.

Per l’Università gli accordi esecutivi potranno essere stipulati, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti d’Ateneo, anche dalle singole strutture dipartimentali di volta in volta interessate.

# Articolo 4

**Comitato scientifico**

La definizione delle modalità di collaborazione e la realizzazione del progetto sono affidate ad un Comitato Scientifico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna parte contraente.

Il Comitato Scientifico redigerà annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate che verrà portata all’attenzione dei competenti organi dell’Università e delle strutture di questa coinvolte negli accordi attuative e del Contraente.

# Articolo 5

**Referenti**

**I Referenti del presente accordo di collaborazione sono:**

# - per l’Università, il Prof./Dott. ………….………..………..……….

**- per il Contraente, il Dott./prof./ ……………………………….…………...**

# Articolo 6

**Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati**

Le **Parti** convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna **Parte**, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra **Parte**.

Qualora una **Parte** intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati, con espresso consenso delle stesse, nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo e delle successive intese che ne deriveranno. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università

# Articolo 7

**Proprietà Intellettuale**

I diritti sulle cognizioni, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle **Parti** con quote che saranno pattuite tra le **Parti** medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli autori/inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale procedura di brevetto dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le **Parti** o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

**Articolo 8 Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

# Articolo 9

**Coperture assicurative e sicurezza**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

# Articolo 10

**Oneri finanziari**

Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico dell’Università.

# Articolo 11

**Adempimenti ex D. Lgs. 231/2001 (in considerazione della figura giuridica del contraente) e L. n. 190/2012 e loro mm.ii.**

Le Parti prendono atto e conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali, adottati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001**(in considerazione della figura giuridica del contraente)** e della Legge n. 190/2012 e loro ss.mm.ii., con i correlati Codici Etici di comportamento; tali documenti, per quanto riguarda il Contraente, sono disponibili sul sito internet

, per quanto attiene l’Università, sono pubblicati sul sito istituzionale [www.unipa.it](http://www.unipa.it/).

Le Parti si obbligano inoltre a darsi tempestiva reciproca informazione delle modificazioni/integrazioni dei propri Modelli e Codici, fermo ed inteso restando che l’Università, per espressa previsione di legge, provvederà alla revisione del proprio PTPCT con cadenza almeno annuale.

L'inosservanza delle previsioni dei rispettivi modelli e codici, di cui al comma 1, è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente Accordo per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà pertanto la Parte adempiente a risolvere il presente Accordo con effetto immediato.

**Articolo 12**

**Decorrenza, durata e recesso**

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni , a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione digitale (**o** di accettazione), e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo espresso accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell’accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R. Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

**Articolo 13**

**Modifiche**

Qualora nel corso della vigenza del presente accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula dello stesso o si ritenesse opportuno rivederlo, le **Parti** procederanno di comune accordo.

# Articolo. 14

**Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme generali di legge.

# Articolo. 15 Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente accordo, le Parti procederanno, in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole. In caso non si dovesse pervenire ad una intesa, competente è il Foro di Palermo.

***Articolo 16* Registrazione**

Il presente accordo, redatto in unico originale firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che verrà assolta dal contraente mediante n. contrassegni telematici ciascuno rilasciati: in data codice univoco identificativo , (se più di uno, indicare per ciascuno la data ed il codice univoco identificativo) utilizzati unicamente per il presente accordo.

**Articolo 17**

**Firma**

Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

***Per il Contraente Per l’Università***

# OPPURE, in alternativa agli artt. 16 e 17 :

**Articolo 16**

**Registrazione**

Il presente accordo, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata**,** è soggetto ad imposta di bollo in caso d’uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il presente accordo viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata alla Fondazione “BIANCHINI”, che, dopo averlo sottoscritto digitalmente, lo restituisce all’Università degli Studi di Palermo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ……………… .

*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO IL RETTORE*

*(Prof. )*

*Per accettazione IL LEGALE RAPPRESENTANTE*

*(………………)*